

# L'impresa affidataria e gli obblighi di verifica nei cantieri

Giovanni Scudier, Avvocato  
Lucia Casella, Avvocato  
Guido Cassella, Ingegnere

Con l'introduzione nel D.Lgs. 81/08 della disciplina della "impresa affidataria", la posizione di garanzia dell'appaltatore che subappalta ha assunto una veste totalmente nuova, in cui l'organizzazione del cantiere va tenuta distinta dall'esecuzione dei lavori. Questo influisce in maniera decisiva sui rapporti con le imprese esecutrici, con il CSE, con il committente



**A** differenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione<sup>1</sup>, l'impresa affidataria (più specificamente il datore di lavoro dell'impresa affidataria) è, tra le molteplici posizioni di garanzia contemplate dal Decreto legislativo n. 81/08, una di quelle meno esplorate dalla giurisprudenza.



Certo molte volte – e ancora recentemente – la Suprema Corte si è pronunciata sulla responsabilità dell'appaltatore in ipotesi di infortunio subito da lavoratori dell'impresa subappaltatrice, o comunque non dipendenti dell'appaltatore medesimo; però non sono molte le sentenze che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, hanno preso in esame le specifiche disposizioni ivi contenute sul tema e in particolare gli articoli 89 lettera i) e 97. Si tratta, come noto, delle disposizioni che hanno introdotto ex novo sia la nozione di "impresa affidataria" sia gli obblighi propri di quest'ultima.

### **La giurisprudenza prima del D.Lgs. 81/08**

Prima del 2008 mancava una disciplina dedicata, e la responsabilità dell'appaltatore costituiva un dato assodato (Cass. Pen, Sez. IV, 2 dicembre-18 febbraio 1993: «l'imprenditore principale, il quale si è avvalso di altra impresa per realizzare l'opera in cooperazione, ha sempre il dovere di provvedere alle misure a tutela dei lavoratori»); in quel contesto normativo, la responsabilità veniva affermata sulla base del cosiddetto "principio di ingerenza", enunciato ad esempio da Cass. pen., Sez. IV, 5 giugno 2008, n. 27965 «il subappaltante, risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dal subappaltatore, quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità». La sentenza ravvisava l'ingerenza, in caso di subappalto di lavori, «ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore (a sua volta appaltante), in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell'organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità...». Un'esclusione della responsabilità dell'app-



paltatore veniva ritenuta configurabile solo qualora «al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore»; mai invece quando «la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere».

### La giurisprudenza dopo il D.Lgs. 81/08

Dopo il Decreto legislativo 81, la giurisprudenza ha dato atto che il mutato quadro normativo portava con sé la necessità di differenziare le singole posizioni e di valutare il ruolo di ciascuna in un sistema contraddistinto dai principi della interazione e del coordinamento tra imprese: si veda ad esempio Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre 2009, n. 1490: «La normativa di settore - il D.Lgs. 494/96, ndA - è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La disciplina è stata parzialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti»; e ancora: «La particolare attenzione al tema del coordinamento dell'azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, è altresì rimarcata nel D.Lgs. n. 494/96, art. 12. Tale disciplina costituisce specificazione di quella generale contenuta nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 che pone l'obbligo di cooperazione e di cooperazione e di coordinamento tra i datori di lavoro operanti in caso di contratto di appalto».

Le conclusioni tuttavia non appaiono in linea con la premessa, in quanto di fatto ignorano l'art. 97 e si rifanno ancora al principio di ingerenza, riproponendo la "radicale separazione" tra le imprese (e non la corretta gestione dell'interazione) come chiave di lettura del sistema: «...il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel ca-

so in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicché non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro. Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola, almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono».

Anche Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 11522 riconosce la peculiarità del ruolo dell'impresa affidataria: «la giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato del fatto che anche il subappaltante rientri tra i titolari degli obblighi di sicurezza individuati dai complessi normativi..., in definitiva sulla scorta del principio secondo il quale il coinvolgimento nella complessiva attività impone a ciascun soggetto, titolare di poteri organizzativi, correlativi obblighi di protezione della sicurezza dei lavoratori... Come dimostra anche la specifica considerazione che l'art. 89 del D.Lgs. n. 81 del 2008 dedica oggi alla figura dell'impresa affidataria... la posizione della ditta subappaltante presenta aspetti peculiari. Essa si interpone tra il datore di lavoro che ha la disponibilità dei luoghi ovvero poteri di governo del processo produttivo e l'impresa esecutrice, realizzando un ulteriore fattore di rischio per la sicurezza del lavoro, in ragione dell'allungamento della catena di comando, della frammentazione delle sequenze operative, della ulteriore articolazione dell'organizzazione».

Poi però la sentenza non fa riferimento all'art. 97, ma si richiama all'orientamento giurisprudenziale tradizionale: «Il suo ruolo non può quindi essere scisso dall'obbligo di concorrere nell'apprestamento delle misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti dall'esistenza del subappalto, a meno che non se ne spogli totalmente, lasciando al subappaltatore ogni autonomia organizzativa».

Non diversamente, ancora la recentissima Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 10395<sup>2</sup> trova il suo fondamento nel consolidato retroterra giurisprudenziale: «...le responsabilità attribuibili all'appaltatore devono commisurarsi alla sua posizione di garante per la sicurezza in relazione alle lavorazioni affidate in appalto e all'esecuzione in



sicurezza di tali lavorazioni, siano esse eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice o affidate in subappalto ad altre imprese o a lavoratori autonomi», con il solo limite per cui «il soggetto appaltante o subappaltante è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine...».

Mostra dunque di resistere al tempo ed alle modifiche normative l'interpretazione giurisprudenziale ante-D.Lgs. 81/08, la quale responsabilizzava l'appaltatore in cantiere muovendo dall'assunto della sua non-estraneità al cantiere medesimo; sicché veniva mandato esente da responsabilità proprio e solo l'appaltatore che demandava l'esecuzione del lavoro alla «piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale del subappaltatore».

Questa impostazione era pienamente rispondente al contesto normativo, totalmente differente da quello attuale, in cui la legge prendeva in considerazione soltanto il profilo esecutivo, non invece gli aspetti organizzativi, gestionali e contrattuali: si valorizzava l'elemento dell'esecuzione, ma nel momento in cui l'appaltatore subappaltante non si ingeriva in nessun modo nell'attività esecutiva del subappaltatore, e recideva ogni proprio legame con il cantiere e con l'esecuzione dell'opera, non poteva essere chiamato a rispondere della violazione delle misure di sicurezza necessarie per quella esecuzione.

### **L'impresa affidataria nel contesto normativo di riferimento**


Questa conclusione tuttavia appare assai meno condivisibile, ed anzi quasi paradossale, nel contesto normativo attuale, che richiede alle imprese

interazione e coordinamento, anche nella gestione del rapporto di subappalto.

Il D.Lgs. 81/08 contiene infatti due articoli del tutto nuovi specificamente dedicati all'impresa affidataria: l'art. 89 lettera i) e l'art. 97.

Essi modificano radicalmente lo scenario normativo, intervenendo sui rapporti tra le imprese a due livelli (tabella 1, pagina successiva).

Il primo livello è quello definitorio: l'impresa affidataria è ora una figura giuridica (ed una posizione di garanzia) ben definita, diversa e distinta dall'impresa esecutrice. In questa definizione, ciò che rileva è il profilo contrattuale, considerato nel suo svolgersi innanzitutto «a monte» (l'affidataria è l'impresa che riceve l'incarico dalla committenza e che con essa ha un rapporto contrattuale diretto) e poi «a valle», in questo caso in maniera soltanto eventuale (l'affidataria è l'impresa che può affidare incarico al subappaltatore).





**Tabella 1.**

L'impresa affidataria nel Testo Unico di Sicurezza

#### **Articolo 89**

##### **Definizioni**

*... omissis ...*

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

*... omissis ...*

#### **Articolo 97**

##### **Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- 3-bis In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- 3-ter Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

È netta la differenza con la definizione di impresa esecutrice, dove invece ciò che rileva è l'aspetto "materiale", la circostanza cioè che vi sia esecuzione diretta di lavorazioni in cantiere "con proprie risorse umane e materiali". Naturalmente, l'impresa affidataria può essere anche (e il più delle volte lo è) impresa esecutrice; ma si tratta di qualifiche distinte ai fini del D.Lgs. 81/08, a cui conseguono obblighi giuridici distinti.

Il secondo livello di intervento del D.Lgs. 81/08 riguarda gli obblighi posti a carico di questo nuovo soggetto, obblighi che sono una conseguenza diretta del profilo definitorio: essi infatti, proprio in ragione della natura "contrattuale" della figura (che prescinde dalla necessità di una esecuzione diretta di lavorazioni in cantiere), non riguardano la esecuzione dell'opera bensì aspetti di natura programmatoria, gestionale ed organizzativa.

Ciò si evince con chiarezza ad esempio leggendo il comma 3 (coordinare gli interventi delle imprese subappaltatrici; verificare la congruenza dei POS di queste rispetto al proprio) e ancora più chiaramente dal comma 2, secondo cui «gli obblighi derivanti dall'art. 26 sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria».

In questo comma vi è tutto il senso della nuova figura dell'affidataria, e la chiave di interpretazione di tutti i suoi obblighi.

#### **Ai "lavori affidati" si applicano le regole di coordinamento dell'art. 26**

L'art. 26 ruota tutto, come noto, attorno al tema del coordinamento.

Il datore di lavoro dell'art. 26 è tenuto ad osservare, in quanto soggetto committente (e non in quanto soggetto esecutore) precisi obblighi che trovano la loro ragione d'essere nella disponibilità giuridica che egli ha del luogo di lavoro in cui chiama ad operare soggetti esterni; e sono tutti obblighi di gestione e di organizzazione (verificare l'idoneità delle imprese, fornire informazioni sui rischi del luogo di intervento, curare cooperazione e coordinamento tra ospitante ed ospitati), attraverso i quali in sostanza il datore di lavoro



committente/ospitante crea le condizioni perché le imprese esterne lavorino in un ambiente sicuro.

Un sistema siffatto contempera l'esigenza fondamentale che sta alla base di questa norma-cardine, e cioè quella di ottenere interazione e coordinamento tra imprese diverse, con l'altra esigenza fondamentale che sta alla base dell'intero sistema, e cioè quella di salvaguardare autonomia e indipendenza di ciascuna singola impresa.

Il committente/ospitante si fa motore della interazione e del coordinamento rispetto ai rischi interferenziali; ma della operatività della singola impresa si può e si deve occupare, anche ai fini della tutela dei lavoratori, soltanto l'impresa medesima nella persona del suo datore di lavoro: è questa autonomia che distingue ogni impresa dalle altre e che la rende, appunto, impresa. Ed infatti, l'art. 26 esclude espressamente dall'ambito di cooperazione e coordinamento i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici.

Ebbene, il comma 2 dell'art. 97 ci dice, con il suo richiamo all'art. 26, almeno tre cose:

- l'affidataria (come il datore di lavoro dell'art. 26) ha la disponibilità giuridica di un'area, che però non è un'area "fisica", non è un luogo, bensì un'area "contrattuale", costituita dall'insieme dei lavori che ad essa come appaltatore sono stati affidati per via contrattuale<sup>3</sup> e che determinano a monte il perimetro definitorio dell'affidataria;
- se l'appaltatore, anziché eseguire in proprio questi lavori<sup>4</sup>, decide di commissariarne l'esecuzione a terzi, di subappaltarli in tutto o in parte<sup>5</sup>, e di diventare quindi committente/subappaltante, ebbene questa diventa l'area per la quale l'affidataria assume il ruolo previsto per il datore di lavoro committente dall'art. 26; questa diventa l'area di rischio che il datore di lavoro dell'impresa affidataria è chiamato, in quanto affidatario, a gestire;



**PROMESSE MANTENUTE.**

Da cinquant'anni  
tra i primi del settore.



PROFESSIONAL DIVISION

MEDICAL DIVISION

CONSUMER DIVISION

PRIVATE LABELS

Nel mercato odierno la competizione fa sviluppare prodotti simili, quello che fa la differenza sono l'azienda che li propone e le persone che la compongono.

ICOGUANTI tratta sempre e solo guanti da cinquant'anni con responsabilità, affidabilità e trasparenza.

Le persone sono specialisti del settore e si caratterizzano per conoscenza approfondita ed esperienza maturata in azienda negli anni.

Questo ci contraddistingue e fa la differenza.



a DPL Group Company

[www.icoguanti.it](http://www.icoguanti.it)



- quanto alle modalità della gestione, poiché il cantiere è luogo con caratteristiche peculiari e disciplina speciale, anche gli obblighi “derivanti dall’art. 26” vanno applicati con una disciplina speciale: ed infatti, la norma “fa salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2”, cioè quelle secondo cui accettazione del PSC e redazione del POS costituiscono adempimento dell’art. 26 comma 1 lettera b (fornire informazioni dettagliate sui rischi dell’ambiente in cui il subappaltatore va ad operare), comma 2 (cooperare e coordinare le misure), comma 3 (redigere un DUVRI) e comma 5 (indicare nel contratto i costi della sicurezza) “limitatamente al singolo cantiere interessato”.

Di conseguenza, in cantiere non ci sono DUVRI, bensì “soltanto” un PSC e tanti POS quante sono le imprese: questo è il modo con il quale, nel titolo IV e nel cantiere temporaneo o mobile, il legislatore ha regolato la compresenza e il coordinamento di più imprese (demandandone poi il governo all’affidataria, e a livelli diversi anche al CSE nonché al committente).

### L’area di rischio dell’impresa affidataria

In conclusione, l’area di rischio demandata all’affidataria è quella dei lavori affidati, non del cantiere nella sua interezza.

Nell’ambito dei lavori affidati, l’affidataria che subappalta deve governare:

- l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti che sceglie (art. 97, comma 2, prima parte e art. 26, comma 1, lettera a. Le modalità di verifica sono però peculiari al cantiere e pertanto sono quelle dell’Allegato XVII: art. 97, comma 2, seconda parte);
- la messa a loro disposizione delle informazioni sui rischi legati al luogo di intervento (art. 97, comma 2, prima parte; art. 26, comma 1, lettera b; art. 96, comma 2);
- la congruità dei loro POS con la successiva trasmissione al CSE (art. 97, comma 3);

- il coordinamento degli interventi (art. 97, comma 3, lettera a).

Rimane, da ultimo certo non per importanza, l’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati (art. 97, comma 1).

Prima di soffermarci sui contenuti di questo obbligo, occorre evidenziare come la sopravvivenza giurisprudenziale del principio di ingerenza, così come l’esonero di responsabilità per l’affidatario che non si ingerisce, non appaiono più in sintonia con il dato normativo appena esaminato.

Il D.Lgs. 81/08 non premia affatto la radicale separazione tra l’appaltatore che subappalta ed i suoi subappaltatori, né il fatto che l’affidatario lasci totale autonomia di organizzazione dei lavori al subappaltatore, rimanendone del tutto estraneo; al contrario, il D.Lgs. 81/08 pretende che l’appaltatore gestisca adeguatamente i lavori del proprio contratto e li organizzi mediante la creazione di un adeguato contesto di sicurezza (subappaltatori idonei, piani di sicurezza coerenti, interventi coordinati).

Questa azione di coordinamento viene richiesta all’affidataria proprio perché appaltatore e subappaltatori sono imprese distinte ed autonome e occorre organizzare la interazione tra chi affida (l’appaltatore-subappaltante) e chi esegue (il subappaltatore): ma valorizzare i rispettivi ruoli impone anche di tenere distinti tali ruoli e i relativi obblighi, e quindi l’affidatario risponderà se svolge male il proprio compito di “impresa affidataria”, che è quello di gestire i subappalti; ma non risponderà invece se il subappaltatore svolge male il proprio compito di “impresa esecutrice”, che è quello di eseguire in sicurezza le proprie lavorazioni e di gestire in sicurezza i propri rischi specifici.

### L’obbligo di verifica delle condizioni dei lavori affidati

Ai fini dell’obbligo di verifica, questo fondamentale discrimine si manifesta in tutta la sua portata. L’affidataria non ha l’obbligo di “vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati”, come recitava la versione



originaria dell'art. 97, prima di essere modificata dall'art. 65 del Decreto Correttivo n. 106/09 che ha rimodulato l'obbligo come una "verifica delle condizioni". Non è richiesta la vigilanza operativa e minuta, bensì un controllo sulle condizioni; e di questo ha dato bene conto l'unica, per quanto consta, sentenza della Suprema Corte che si è soffermata in maniera specifica ad analizzare il primo comma dell'art. 97.

Così si legge infatti in Cass. Pen., sez. IV, 31 maggio 2016, n. 22842: «...l'odierno ricorrente aveva sottolineato - in sede di appello, ndA - la differenza rispetto alla originaria formulazione dell'articolo per inferire che l'obbligo incombente a quel soggetto, originariamente "di risultato", si configurerebbe ora come obbligo "di mezzi"... In sostanza, secondo la tesi oggi riproposta, proprio in virtù di quella modifica legislativa l'impresa affidataria dovrebbe semplicemente verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e non già - e non più - vigilare sulla sicurezza dei medesimi; per quest'ultimo aspetto risponderebbe solo l'impresa esecutrice nell'ambito della sua autonomia di impresa sancita nel contratto di appalto».

Ebbene, continua la Corte, «già la Corte territoriale aveva correttamente confutato tali conclusioni pur dando alla lettera della norma il significato preteso dallo stesso appellante.

Secondo i giudici del gravame del merito, infatti, affermare che P.R. dovesse verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento significa che quegli, nell'affidare i lavori a T. doveva verificare, in primo luogo, che quest'ultima avesse una struttura operativa idonea a eseguire, in condizioni di sicurezza, quelle operazioni di "armo, disarmo e getto" oggetto del subappalto... Se questa verifica si fosse compiuta con un minimo di diligenza... ci si sarebbe immediatamente avveduti che il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi... contemplava la presenza di un solo addetto abilitato a montare e smontare il ponteggio e dunque di una forza lavoro assolutamente inadeguata alla bisogna».

E conclude: «All'odierno ricorrente, in altri termini è contestato di non avere tenuto conto della complessiva inadeguatezza di mezzi dell'impresa cui



aveva affidato il montaggio dei ponteggi a realizzare i lavori nel rispetto del PIMUS... Corretta è dunque la conclusione che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, odierno ricorrente, non verificò adeguatamente le condizioni di sicurezza dei lavori affidati così contravvenendo al preciso obbligo previsto dalla norma sopra richiamata».

La sentenza espressamente riconosce che l'obbligo non è di vigilanza sulla sicurezza dei lavori, ma di verifica delle condizioni di adeguatezza del subappaltatore e delle condizioni in cui esso opera; e fonda tale sua conclusione non solo sul dato letterale, che è incontrovertibile, ma anche sul dato di sistema, e cioè che il subappaltatore opera nell'ambito della propria autonomia di impresa.

In maniera del tutto speculare all'art. 26, anche nell'art. 97 il datore di lavoro committente-subappaltante si occupa del contesto e delle condizioni di sicurezza complessive, affinché siano tali da consentire al subappaltatore di operare in un ambiente sicuro (sia dal punto di vista materiale che organizzativo che documentale); non si occupa invece di vigilare sull'operato dei dipendenti dell'impresa esecutrice-subappaltatrice, men che meno controllandone in maniera continuativa le azioni secondo le regole che l'art. 18 detta per il datore di lavoro di quei dipendenti.

Si può insomma concludere che l'affidatario deve dapprima creare le condizioni per un subappalto sicuro dei lavori che gli sono stati affidati dal committente (scelta del subappaltatore idoneo, consegna del PSC con le informazioni sul cantiere, verifica dell'adeguatezza del POS) e poi verificare che tali condizioni sussistano nel cantiere.

### **Il coordinamento è il contrario dell'ingerenza ed è estraneo all'esecuzione**

#### *Prima conclusione*

Sarebbe paradossale sanzionare l'affidatario, applicando il "principio di ingerenza", per essersi occupato del cantiere e del suo subappaltatore, che

è proprio ciò che gli richiede l'art. 97. La tesi elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui l'affidatario risponde penalmente se si ingerisce nell'operato del subappaltatore non lasciandolo lavorare in "piena autonomia", oggi può essere ancora valida solo in un caso, e cioè se alla "ingerenza" si attribuisce il suo reale ed intrinseco significato, in negativo, di sovrapporsi-sostituirsi ad altri facendo ciò che compete ad essi: si ingerisce (e risponde penalmente) l'affidatario che solo apparentemente subappalta ad altra impresa i lavori, ma in realtà si ingerisce nella loro esecuzione gestendoli come se si trattasse di impresa e di lavoro "proprio".

Ma se l'affidatario fa ciò che l'art. 97 gli impone, non di ingerenza si tratta, bensì di assolvimento di obblighi propri, che vietano di lasciare al subappaltatore la "piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale" in cantiere.

#### *Seconda conclusione*

Gli obblighi dell'appaltatore non riguardano la materiale esecuzione e la conduzione dei lavori da parte del subappaltatore. Quelli dell'appaltatore sono tutti obblighi strumentali ad un ben preciso fine organizzativo: strumentali a che in cantiere sia operante un subappaltatore che sia un soggetto sicuro, e che operi in un ambiente sicuro. Sarebbe contrario alla norma, e prima ancora alla autonomia delle singole imprese, imputare all'affidataria mancanze riconducibili alla sfera operativa dell'impresa esecutrice.

### **Verifica dell'affidataria, controllo del CSE: il cerchio si chiude**

A conferma definitiva, lo scenario così delineato è assolutamente coerente con il sistema complessivo, anche nella parte in cui definisce gli obblighi dell'altro soggetto che nella fase di esecuzione dei lavori assume rilevanza centrale ai fini del coordinamento delle imprese voluto dal legislatore, e cioè il CSE.

# DE NITTIS MICHELE & C. SAS

*Produciamo l'abbigliamento  
per la vostra sicurezza*



**WORKER IN PROGRESS**



VI ASPETTIAMO  
IL 19 E 20 SETTEMBRE AL SAFETY EXPO - BERGAMO FIERA - PAD A  
OPPURE SUL NOSTRO SITO INTERNET

[www.denittis.eu](http://www.denittis.eu)

PER RICHIEDERE IL NUOVO CATALOGO  
O UNA NOSTRA VISITA



S.S. 89 KM 173+310 (Z.I.) 71043 - MANFREDONIA (FG)  
0884 542111 | 0884 541590 info@granleo.it



Come lucidamente chiarito dal più recente orientamento della Suprema Corte sul punto, il CSE non è tenuto alla vigilanza momento per momento, intesa come “vigilanza operativa”, bensì alla verifica mediante azioni di controllo periodiche (effettive, e non burocratiche) della configurazione generale del cantiere: l’infrastruttura del cantiere, non l’operatività quotidiana.

È così sia perché lo impone l’interpretazione letterale (dell’art. 92, dell’art. 100 e dell’Allegato XV in particolare), sia perché lo impone la considerazione delle diverse aree di rischio governate: il CSE governa l’area del cantiere, la sua organizzazione e le sue interferenze; l’impresa esecutrice governa i rischi delle proprie lavorazioni specifiche e della loro materiale e diretta esecuzione.

Per l’impresa affidataria valgono i medesimi principi. Anche qui vi sono argomenti testuali insuperabili, quali la lettera dell’art. 97 che esclude la vigilanza continuativa, nonché il richiamo esplicito all’art. 26; anche qui vale la considerazione delle diverse aree di rischio.

I lavori affidati all’appaltatrice rientrano per definizione nella sua area di rischio; ma se vi entrano come impresa “affidataria”, o come impresa “esecutrice”, è circostanza che fa tutta la differenza, se si vuole rispettare la diversità di posizioni di garanzia che il legislatore ha introdotto.

Nel momento in cui l’affidataria decide di non eseguire talune (o tutte le) lavorazioni affidatele, essa si spoglia del ruolo di impresa esecutrice, e quindi non rientra più nella sua area di rischio la materiale esecuzione delle lavorazioni, che sono sottratte alla sua diretta gestione operativa. Vale, ancora una volta, il limite costituito dalla autonomia operativa dell’impresa esecutrice.

Per questo, in conclusione, il richiamo giurisprudenziale al principio dell’ingerenza non appare più rispondente alla norma.

L’art. 97 non soltanto non consente all’appaltatore di lasciare al subappaltatore la “piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale” nell’esecuzione dell’opera, ma anzi gli impone di fare l’esatto contrario. L’appaltatore (l’affidatario) deve verificare l’idoneità dei subappaltatori cui affida

l’esecuzione dei lavori; deve verificare che le misure di sicurezza che essi approntano nel proprio POS siano adeguate e coerenti; infine, e definitivamente, deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. La “radicale separazione” è esclusa in radice.

L’affidatario, secondo l’art. 97 e secondo i parametri di questo, deve “ingerirsi” nell’operato del subappaltatore, per quanto riguarda il contesto in cui questo opera; ma lo fa con un limite ben netto e preciso, che è quello dell’esecuzione dei lavori che riguarda non già la propria area di rischio, né la propria organizzazione o l’organizzazione del cantiere, ma quella del suo subappaltatore.

Solo così sarà soddisfatta la volontà del legislatore di “separare e limitare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti”, di cui scriveva Cass. 1490/2009; solo così si rispetteranno i confini di ogni singola e diversa posizione di garanzia. ■

### NOTE

- 1 Per una ricostruzione della giurisprudenza sul tema v. G. SCUDIER, L. CASELLA, G. CASSELLA, La Cassazione e l’obbligo di vigilanza del CSE, in questa Rivista, n. 4/2018, pag. 14
- 2 Per un approfondimento sul tema cfr. M. PROSEDA, Responsabilità del Datore di lavoro subappaltatore, in questa Rivista, n. 4/2018, pag. 78.
- 3 L’affidataria non deve assolvere nessuno degli obblighi dell’art. 97 con riferimento a lavori non compresi nel proprio contratto di appalto e svolti in cantiere da terzi: sarà altro e diverso affidatario che se ne dovrà occupare, quello che avrà ricevuto dal committente l’incarico di eseguire quei lavori.
- 4 In tale caso, *nulla quaestio*: l’impresa avrà gli obblighi dell’impresa esecutrice.
- 5 Se il subappalto ha per oggetto tutti i lavori affidati, si configura un’impresa affidataria che non è impresa esecutrice: il che pone una serie di questioni circa le modalità di adempimento degli obblighi, e circa i requisiti che deve possedere l’impresa affidataria per assolverli (temi su cui non è possibile soffermarsi in queste note), ma non fa venire meno la necessità di assolverli.



SCONTO 10%

## NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018

D.M. 17 gennaio 2018. Nel CD allegato: - Software NTCSISMA versione 3.0, che determina i parametri sismici di normativa e l'intervallo di DGA neodeterministica, data la latitudine e longitudine del sito di interesse avvalendosi anche di una lista di 33.600 comuni e frazioni - Confronto NTC 2018 e NTC 2008

Il volume riporta il testo delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. È corredato di un dettagliato indice analitico e di un indice delle tabelle e delle figure. Tali indici, che si aggiungono all'indice generale già presente nella norma, facilitano una corretta e rapida consultazione del corposo testo normativo. A tutto ciò si aggiunge il software allegato NTCSISMA 3.0, un programma creato da Castalia srl, che risolve il problema della determinazione dei parametri sismici (ag, Fo, T\*c), data la posizione del sito di interesse in termini di latitudine e di longitudine. Stabilita infatti la classe d'uso, la vita nominale di progetto e il tipo di stato limite considerato (SLO, SLD, SLV, SLC, o in alternativa direttamente la probabilità di superamento), il programma determina il "periodo di riferimento", e il "periodo di ritorno" TR.

**Autori:** P. Rugarli  
**IV Edizione:** marzo 2018 - **Pagine:** 600  
**Prezzo:** € 35,10 anziché € 39,00

*Offerta riservata solo per acquisti presso la casa editrice*

Compilare il modello da inviare via e-mail a: [clienti@epc.it](mailto:clienti@epc.it) o per fax al numero 0633245248

DESIDERO ORDINARE:

- Norme tecniche per le Costruzioni 2018** (0846) ..... n. copie..... **SCONTO 10%** € 35,10 anziché € 39,00  
 **SPESE DI SPEDIZIONE** (Per ordini superiori a € 150,00 la spedizione a mezzo corriere è offerta da EPC) € 6,00 (IVA compresa)

Consegna in 3-5 giorni lavorativi (dall'arrivo dell'ordine completo di copia del pagamento)

*I libri sono beni per i quali l'IVA è assolta dall'Editore (DPR 633/72 art. 74)*

importo totale ordine €

### DATI PER LA FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE \_\_\_\_\_  
 VIA \_\_\_\_\_  
 CITTÀ \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_  
 P. IVA \_\_\_\_\_ C.F. (OBBLIG.) \_\_\_\_\_  
 TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_  
 E-MAIL \_\_\_\_\_

### DATI PER LA SPEDIZIONE (se diversi da quelli di fatturazione)

NOME \_\_\_\_\_ COGNOME \_\_\_\_\_  
 FUNZIONE/RUOLO \_\_\_\_\_ AZIENDA/ENTE \_\_\_\_\_  
 VIA \_\_\_\_\_  
 CITTÀ \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

### MODALITÀ DI PAGAMENTO ► allegare al presente modulo la copia del pagamento effettuato ◀

- Contrassegno**  
 **Versamento** sul c.c.p. n. 33135005 intestato a EPC srl Socio Unico  
 **Bonifico bancario:** Intesa San Paolo – IT46H0306905077100000006374  
 **Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard)** intestata a:

.....  
 carta n. .... scad.....

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è EPC srl Socio Unico, con sede in Roma Via Clauzetto 12, c.a.p. 00188 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali e ricerche di mercato, anche per conto di società terze. Autorizzandosi al trattamento dei suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative di EPC srl Socio Unico e di tutte le società collegate (Informa srl, Epicom srl, eADE srl e Epc Periodici srl Socio Unico) tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax, SMS, MMS e telemarketing. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione barri la casella:  
 Non desidero alcuna comunicazione.